



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 - Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 - 50136 Firenze
Via del Gelsio, 15 - 59100 Prato
Viale Adua, 450 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curfatone e Montanara, 29 - 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A - 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

PUBLIACQUA
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0043679/18 del 30/07/2018
UOP: 110 ESTENSIONE DEL SERVIZI

Spett.le
Comune di Montale
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
ed Espropri
Via A. Gramsci, 19
51037 Montale (PT)
comune.montale@postacert.toscana.it

(Trasmissione Pec)

Oggetto: A/2018/39673.Piano Operativo del comune di Montale (art. 95, L.T.R. n. 65/2014)-Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).- Adozione ai sensi degli art. 19 e 20 della L.R 65/2014-Comunicazione ai dell'art. 25 della L.R. n° 10/2010 e degli art. 19 e 20 della L.R. 65/2014; Prog. 2018_194.

In riferimento alla Vs. nota assunta al protocollo aziendale il 11/07/2018 n. 39673 e dalla documentazione messa a Ns. disposizione, si esprime parere favorevole a condizione che al concretizzarsi dei singoli interventi e prima del rilascio delle relative autorizzazioni, Publiacqua S.p.A. esprima il parere di competenza per tutte opere che comportano un maggior carico urbanistico.

Si precisa che le spese per la realizzazione della rete idrica, della rete fognaria, e degli eventuali impianti nonché degli allacciamenti delle utenze, sono interamente a carico del soggetto attuatore. Le realizzazione di tali opere è regolamentata dalla determina dirigenziale di A.I.T n. 39 del 11/06/2015, "Procedura per la presa in carico di infrastrutture del S.I.I. realizzate da soggetti diversi dal Gestore".

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è disponibile il numero telefonico 055-6558648

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(Ing. Cristiano Agostini)



ARPAT - Area Vasta Centro – Dipartimento di Pistoia – Settore Supporto Tecnico
Via dei Baroni 18 – 51100 Pistoia

Dati prot.: vedi segnatura informatica

cl. PT.02/45.11

a mezzo: PEC

Comune di Montale
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri
PEC: comune.montale@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta (implicita) di contributo proveniente dall'Autorità Competente Comune di Montale (prot. Ente richiedente n. 11059 del 11.07.2018) prot. ARPAT n. 50049 del 12.07.2018, Autorità Procedente/Proponente Comune di Montale, per esame del Rapporto Ambientale inerente il Piano Operativo Comunale di Montale di cui alla L.R. 65/2014, art. 95, cl. PT.02/45.11

Con riferimento alla richiesta in oggetto si trasmette l'allegato contributo.

Con i migliori saluti

Pistoia, 07.09.2018

Dipartimento ARPAT di Pistoia
Settore Supporto Tecnico
Il responsabile
Andrea Cappelli¹

Allegati: contributo del 07.09.2018

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

Per:

- LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
- LE PROCEDURE PER LA FASE PRELIMINARE
- LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
(barrare la procedura di interesse)

Classificazione/fascicolazione PT.02/45.11

Contributo istruttorio emesso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010

Riferimento: Risposta alla richiesta (implicita) di contributo proveniente dall'Autorità Competente Comune di Montale (prot. Ente richiedente n. 11059 del 11.07.2018) prot. ARPAT n. 50049 del 12.07.2018, Autorità Procedente/Proponente Comune di Montale, per esame del Rapporto Ambientale inerente il Piano Operativo Comunale di Montale di cui alla L.R. 65/2014, art. 95, cl. PT.02/45.11.

La documentazione oggetto del presente contributo è quella indicata dal committente Comune come reperibile all'indirizzo *web* citato nella richiesta di cui sopra, come si è ivi presentata nel corso della nostra istruttoria conclusasi in data 31.08.2018.

Elenco della documentazione esaminata:

- RAPPORTO AMBIENTALE (RA)*
- PROPOSTA DI PIANO*
- ALLEGATI:*
 - *Sintesi non tecnica*

Questo contributo è stato elaborato dal Settore Supporto Tecnico del Dipartimento ARPAT di Pistoia.

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

Premessa

ARPAT già si esprime sul Documento Preliminare inerente il RA su cui ci esprimiamo qui di seguito, sostanzialmente approvandone l'impostazione e solo segnalando la necessità di approfondire la parte relativa al monitoraggio degli effetti ambientali del piano in esame.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

Esame dei contenuti e osservazioni

Il RA cita in premessa le pregresse osservazioni di ARPAT, affermando che se ne è tenuto conto e che il *“rapporto ambientale contiene una impostazione del monitoraggio effettuata sulla base di un sottoinsieme selezionato dello stesso sistema di indicatori utilizzato sia in fase di analisi del quadro ambientale di riferimento, sia in fase di valutazione degli effetti attesi”*.

Tale aspetto è stato realmente ampliato e risulta in linea con le aspettative. Si evidenzia però che gran parte dei dati presenti nel RA si riferiscono a qualche anno fa, e sembrano da aggiornare. Nelle tabelle riassuntive presenti da pagina 16 a pagina 21 del RA i dati vengano indicati come aggiornati, ma ad esempio per le emissioni nelle appendici si fa riferimento a dati del 2010. Relativamente ai rifiuti (sottoparagrafo 3.2.7) si riportano fra l'altro dati ripresi dal Piano Interprovinciale del 2012, sia a livello di produzione rifiuti che di descrizioni impiantistiche, ma pur essendo ancora vigente tale piano costituisce strumento dinamico, e anche facendo riferimento a tale impostazione andrebbe tenuto presente che sono disponibili dati più aggiornati. Anche le schede relative agli impianti paiono da aggiornare, così come la tabella relativa al controllo degli inceneritori a pagina 114 risulta superata. Si ritiene pertanto che il RA vada aggiornato nelle parti relative agli impianti (se si ritiene necessario questo livello di approfondimento), nonché in quelle riportanti i dati di dettaglio. Si segnala in proposito che per la redazione dei RA le fonti dati ARPAT aggiornati cui fare riferimento per le principali matrici ambientali sono reperibili sul sito www.arpad.toscana.it alle sezioni “Documentazione” (rapporti ambientali scaricabili in formato elettronico) e “Dati e mappe” (banche dati puntuali organizzate per tema ambientale e bollettini informativi).

Pistoia, 07.09.2018

Dipartimento ARPAT di Pistoia
Settore Supporto Tecnico
Il responsabile
Andrea Cappelli

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.
L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT
in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Carta dei servizi delle attività di ARPAT:

Dato ad uso interno di ARPAT:

Numero attività della “Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT” di cui alla DCRT 9/2013: 120



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Al: **COMUNE DI MONTALE (PT)**
Autorità Competente per la VAS

e p.c.: **COMUNE DI MONTALE**
Responsabile Del Procedimento
c.a. Arch. Riccardo Vivona

REGIONE TOSCANA
Al Responsabile Settore
Pianificazione del Territorio
ca. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile Settore
Tutela della Natura e del mare
c.a. Ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Comune di Montale (PT) - Procedimento di VAS relativo all'adozione del Piano Operativo Consultazione del Rapporto Ambientale, art.25 della LR 10/2010 - **Contributo**

In riferimento al procedimento in oggetto, in risposta alla nota del Comune di Montale trasmessa il 11/07/2018 (n.prot. 369475), si trasmette il contributo del Settore VIA – VAS - Opere Pubbliche di Interesse Strategico, in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA) all'Autorità Competente per la VAS del Comune di Montale.

Premessa

Con la D.C.C. n.49 del 28/06/2018 (pubblicata sul BURT del 18/07/2018) il Comune di Montale ha adottato il Piano Operativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della LR 65/2014 e dell'art.25 della LR 10/10 ed ha pubblicato sul sito web comunale la relativa documentazione.

Precedentemente con la D.C.C. n.16 del 04/04/14 il Comune di Montale aveva approvato la Variante Generale al Piano strutturale e con la D.C.C n.22 del 21/04/2009 il Regolamento urbanistico (cui hanno fatto seguito alcune varianti).

Contributo

Esaminata la documentazione disponibile sul sito web, di cui sono parte integrante gli elaborati VAS (Rapporto Ambientale, di seguito denominato RA, e Sintesi Non Tecnica), condividendo il proposito dell'A.C. di dare priorità al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di mettere in campo "progetti di centralità" e di "riqualificazione dei margini urbani", di prevedere il ricorso alla perequazione e compensazione urbanistica, si fanno presente all'Autorità Competente le seguenti osservazioni:

1. Il RA dà conto di un trend demografico moderatamente positivo della popolazione residente a supporto dell'incremento di popolazione legato alle previsioni di nuove costruzioni a



destinazione residenziale (incremento pari a +1.246 abitanti su 10.777 nel 2017). Inoltre, compone il Quadro dello stato attuale delle componenti ambientali, (evidenziando per alcune, ad esempio per la risorsa aria e acqua, una situazione "critica e caratterizzata da forti pressioni", pag.22 e pag.32), ma non esplicita la stima degli impatti dei suddetti nuovi abitanti insediabili sulle componenti ambientali (ad esempio sulla disponibilità idrica, energetica, sulla capacità depurativa, ecc.). Si fa presente che tali stime avrebbero dovuto comprendere gli impatti "complessivi" derivanti da tutte le previsioni a destinazione residenziale di nuova costruzione (attuata con interventi diretti), nonché quelle derivanti dagli interventi di nuova costruzione a destinazione turistica, direzionale, ecc., per poi essere successivamente approfondite a scala di pianificazione attuativa. Anche le "schede di valutazione degli interventi" contenute nel RA (soggetti a pianificazione attuativa) non esplicitano le valutazioni, mentre individuano le condizioni e prescrizioni per gli interventi, (ad esempio prescrivono le "verifiche con i relativi gestori") e rimandano alcune valutazioni alle fasi successive (in relazione alla risorsa aria, si legge "*che deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico degli insediamenti ...*").

2. Oltre all'art.136, comma 3 delle NTA relativo al tema della tutela della permeabilità del suolo, si richiede di integrare la disciplina delle "Schede degli interventi di trasformazione urbana" con criteri finalizzati a preservare la permeabilità dei suoli, estesi anche alle aree a parcheggio, piazze, strade, ecc.
3. Le "Schede di valutazione" allegate al RA, sia gli articoli delle NTA del capo I del Titolo IX "Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia" e l' "Appendice 1 - Schede degli interventi di trasformazione urbana", contengono prescrizioni in merito al risparmio energetico, idrico ecc; si richiede di corredare tali prescrizioni da adeguati target prestazionali per la loro efficacia.
4. Il RA e le NTA fanno riferimento al PGRA e alla necessità di effettuare le verifiche con gli articoli della sua disciplina riferiti alla pianificazione urbanistica, ma non è stato esplicitato se è stata effettuata la verifica di coerenza delle singole previsioni con la disciplina del PGRA (a pag.21 si legge "*il PGRA non comporta variazioni significative rispetto agli studi idraulici allegati al PS ... la classificazione di fattibilità idraulica... e le norme ad essa associate hanno tenuto conto del quadro vincolistico esistente ... e hanno preso in qualche modo in considerazione anche i cambiamenti che ragionevolmente giungeranno ...*"); si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell'art.10 gli interventi devono essere realizzati non solo in condizioni tali da poter gestire il rischio cui essi stessi sono soggetti, ma in maniera tale da non provocare rischi per i beni esistenti.
5. Il PO (nelle tavole di progetto 2.1/2.2/2.3) prevede diverse strade di progetto, senza distinguere quelle interne ai PA e da realizzarsi contestualmente agli stessi e il RA non esplicita se sono stati valutati gli impatti derivanti dalle nuove infrastrutture (o dal potenziamento di quelle esistenti) esterne ai PA e le strade interne ai PA (insieme con le aree a parcheggio) alla scala della pianificazione attuativa.
6. Per le previsioni che si configurano come "margini urbani", anche nel caso di previsioni di nuove aree produttive, si richiede di integrare le "Schede degli interventi di trasformazione urbana" e, più in generale, la disciplina del PO con indicazioni per la redazione di un progetto del verde che tenga conto di un congruo ambito di riferimento territoriale. Per le aree produttive, in relazione alla eventuale presenza di nuclei a destinazione residenziale o comunque non produttiva, tale progetto del verde deve concorrere anche a migliorare la



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

qualità dell'aria, a contenere l'inquinamento acustico e a configurare una opportuna barriera visiva.

7. Si ricorda che al fine di escludere i PA dal procedimento di VAS, ai sensi dell'art.5 bis, comma 2 della L.R. 10/2010, la variante dovrà definire *"l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste"*.

Si sottopongono alle valutazioni dell'Autorità competente le osservazioni sopra evidenziate ai fini della loro considerazione all'interno del parere motivato e si ricorda che, nella Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'art. 26 della LR 10/2010, dovrà essere evidenziato come si è tenuto conto delle osservazioni, ai fini della revisione del piano.

Il Settore scrivente è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica della collaborazione tra Enti e nell'ottica di contribuire al miglioramento della qualificazione ambientale del Piano Operativo.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Funzionario istruttore:
Arch. Milena Filomena Caradonna
tel. 055 438 5053 - filomena.caradonna@regione.toscana.it



*Ministero per i beni e le
attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Firenze 18.09.2018

Al Comune di Montale
Via Antonio Gramsci, 19
51037 – Montale (PT)
comune.montale@postacert.toscana.it

Prot. N. 16878

Class. 36.19.04/16.1

Risposta al Foglio del

OGGETTO: MONTALE (PT) – Piano operativo del Comune di Montale – Procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).

Procedimento: Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014C

Autorità Competente: Comune di Montale

Trasmissione osservazioni e contributi di competenza.

In riferimento alla nota inviata da Comune di Montale in data 16/07/2018 ID PEC 60817 (ns. prot. n. 0012426 del 19/07/2018) relativa alla richiesta di osservazioni e contributi entro il giorno 17.09.2018 , visti gli elaborati esplicativi del Piano Operativo insieme al Rapporto Ambientale e ai contenuti tecnici si sottolinea l'importanza di adeguare al quadro conoscitivo del P.I.T. gli obiettivi di valorizzazione e conservazione rispetto ai fattori di rischio connessi all'utilizzo del territorio direttamente riconducibili a ciò che riguarda gli interventi sull'edilizia, sulla mobilità , su le aree a verde, sulle zone agrarie e sulle attività produttive presenti con particolare attenzione alle categorie fondanti lo sviluppo economico del territorio come, ad esempio, l'attività florovivaistica.

Ricordando l'importanza dei contenuti del PIT dai quali derivano gli obiettivi del PTCP, la redazione del suddetto Piano Operativo sia intesa ad adeguare lo strumento della pianificazione territoriale alla nuova normativa vigente che ha mutato in maniera sostanziale il quadro di riferimento, costituito ora dalla L.R. 65/2014, dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico e dalle altre normative vigenti di specifiche materie.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1- 50125 – Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
c-mail: sbapsae-fi@beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)

Tenuto conto di quanto espresso da questo Ufficio nel contributo del 09 07 2015, (prot. n. 12315 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia), di seguito riportato:

“ Si sottolinea la necessità di considerare nel Piano le tematiche ambientali definendo le strategie territoriali per favorire uno sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente naturale e culturale valutando gli effetti sulle aree protette a livello nazionale. Inoltre il quadro conoscitivo dovrà essere implementato con le disposizioni contenute nel piano paesaggistico del PIT, la scheda relativa all'ambito paesaggistico (n.06 Pistoia) in relazione agli elementi costitutivi naturali e antropici e alle prescrizioni d'uso finalizzate alla conservazione dei caratteri distintivi delle aree da tutelare (art. 142 D.Lgs 42/2004).

Particolare attenzione deve essere posta per tutti i beni culturali elencati negli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004.”; richiamando la relativa controdeduzione in cui si afferma la conformità del POC al PIT, come di seguito riportata:

“Il quadro ambientale di riferimento del presente Rapporto Ambientale include specifici paragrafi relativi ai contenuti della Scheda di ambito paesaggistico n. 06-Pistoia del PIT e ai beni paesaggistici. Il POC disciplina gli obiettivi relativi a tali beni nell'art. 126 delle NTA. Il DOC.6 del POC da conto della conformità del POC al PIT-PPR.”.

Letti i sei punti relativi gli obiettivi del Piano Operativo, riportati sinteticamente, rispetto ai quali viene effettuata la valutazione ambientale e visto quanto riportato nella specificità dei punti relativi a tale valutazione (paragrafo 3.1. e 3.4. del POC) si reputa necessario, poiché è importante prevedere particolari cautele, che ogni tipo di intervento previsto in aree tutelate per Decreto Ministeriale e in base ai dettami del Codice dei Beni Culturali venga sottoposto al vaglio della normativa sulla tutela e la conservazione dei luoghi e degli edifici, in tema di parere di competenza per quelle che saranno le singole opere previste sul territorio.

Considerato quanto espresso nell'Obiettivo n. 5 del POC (*5.1 - Verificare e dove necessario estendere, i perimetri delle aree vincolate ed introdurre o precisare le aree di tutela paesaggistica indicate dal PIT-PPR e dalla LR 65/2014, come le aree di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e delle emergenze storico architettoniche presenti sul territorio; 5.2 - Valorizzare, attraverso specifica individuazione e disciplina, gli elementi di connessione ecologica a partire dalle aree boscate e forestali e dagli ambiti fluviali delle zone di pianura; 5.3 - Adeguare ed aggiornare la normativa delle zone agricole con particolare riferimento alle aree vivaistiche della pianura, sulla base anche degli indirizzi unitari contenuti nella variante al PTC.*), in tema di tutela del territorio rurale e dei valori paesaggistici e ambientali in esso contenuti, tenuto conto delle disposizioni



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1- 50125 – Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbapsac-fi@beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)

della L.R. n.41 del 23 07 2012 e del Regolamento di Attuazione del 13 05 2014, n. 25/R per il sostegno all'attività florovivaistica in rapporto a quanto indicato per la valorizzazione del verde urbano e riguardo alla valorizzazione delle aree boscate e degli ambiti fluviali, si ritiene necessaria una opportuna e attenta valutazione dell'estensione delle aree adibite a vasetteria in termini di impatto con le emergenze paesaggistiche e culturali.

Per quanto relativo alla tutela del patrimonio archeologico, visto quanto espresso nel contributo del 08 08 2015, (prot. n. 13864 Soprintendenza archeologia della Toscana Firenze), di seguito riportato:

*“ Si prende atto del recepimento nel PS dei contenuti della “Carta archeologica della Provincia di Pistoia” che indica di prevedere misure di prevenzione degli impatti sul patrimonio archeologico non solo in caso di opere pubbliche ma anche in sede di concessione edilizia.”*e tenuto conto della relativa controdeduzione, come di seguito riportata : *“La Tavola QC5 Carta dei Vincoli e delle tutele sovordinate del PS, riferimento in sede di concessione edilizia, contiene già gli Ambiti di potenziale interesse archeologico nei qual è necessario prevedere misure preventive sul rischio di impatto sul patrimonio archeologico. Il presente Rapporto Ambientale tiene conto di questi aspetti nel quadro conoscitivo, nella valutazione e nella predisposizione delle misure di monitoraggio degli impatti.”*, si trasmettono, con riferimento al paragrafo 3.3 del Documento Preliminare di VAS, le seguenti osservazioni:

La Carta Archeologica citata (P. Perazzi, a cura di, *Carta archeologica della Provincia di Pistoia*, 2010, ed. Istituto Geografico Militare) costituisce un utile strumento conoscitivo che rappresenta i singoli rinvenimenti archeologici con un segno puntiforme e una localizzazione di dettaglio, che non riconoscono però specifiche aree di rischio archeologico ad essi collegate. Pertanto il quadro conoscitivo da essa rappresentato (aggiornato comunque solo fino al 2010) avrebbe dovuto essere sviluppato attraverso una fase di ulteriore approfondimento tematico e aggiornamento che permettesse il riconoscimento di aree con potenziale archeologico di diversa gradazione, da recepire negli strumenti di governo del territorio comunale, all'interno delle quali le trasformazioni potessero essere normate ai fini della tutela archeologica. Si auspica pertanto che in futuro sia possibile sviluppare tale quadro conoscitivo, per la cui redazione questa Soprintendenza garantisce fin d'ora ogni possibile supporto e collaborazione.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, 1- 50125 – Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbapsac-fi@beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)

Ai fini della tutela archeologica si ricorda inoltre che

- le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono sempre essere sottoposte al procedimento di Archeologia Preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e soprattutto dell'art. 25 dl D. Lgs 50/2016.
- qualora durante i lavori di escavazione e/o movimento terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si prega pertanto l'Autorità Competente di tenere conto delle presenti osservazioni in base al disposto dell'art. 19 c. 5 della L.R. Toscana 65/2014 e ss.mm.ii.e di voler cortesemente informare quest'Ufficio circa eventuali modifiche apportate ai documenti di piano e le conseguenti decisioni sostanziali assunte in fase di proposta di interventi.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. *Andrea Pessina*)



Il Responsabile del procedimento: Arch. Valerio Tesi
valerio.tesi@beniculturali.it

VT 

Collaborazione: funzionario Arch. Eugenia Valacchi
eugenia.valacchi@beniculturali.it

EuV 

Il funzionario Archeologo: Dott.ssa Silvia Vilucchi
silvia.vilucchi@beniculturali.it

SV
/rb 



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Piazza Pitti, I- 50125 – Firenze
Tel. 055 265171 fax 055 219397
e-mail: sbapsae-fi@beniculturali.it
[http:// www.sbap-fi.beniculturali.it](http://www.sbap-fi.beniculturali.it)

Prot. n° 0006800
17 SET. 2018



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Ns. rif. Prot. n. 5264 del 11/07/2018

Vs. rif. Prot. n. 11059/06.01 del 11/07/2018

COMUNE DI MONTALE

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED ESPROPRI

VIA A. GRAMSCI 19 – 50137 MONTALE

PEC: comune.montale@postacert.toscana.it

**Oggetto: Piano Operativo del Comune di Montale. Procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).
Invio Contributo istruttorio.**

In merito al procedimento in oggetto, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri strumenti di pianificazione vigenti, per la definizione del quadro conoscitivo e delle conseguenti valutazioni ambientali ed urbanistiche, si dovrà tener conto di quanto esplicitamente contenuto nei piani e nelle relative discipline di piano con particolare riferimento a quanto sotto riportato.

Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA). Il PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni. Il quadro conoscitivo del PGRA definisce un reticolo idraulico principale ed un reticolo secondario (Allegato 4 alla Disciplina di PGRA). Ai sensi della Disciplina di PGRA (art. 14, commi 2, 3 e 4) le eventuali modifiche alla pericolosità da alluvione del reticolo principale possono essere compiute solo da questa Autorità, che poi procede alla redazione della cartografia e alla sua approvazione. Le Amministrazioni sono pertanto tenute a recepire, per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti, la cartografia di PGRA inerente al reticolo principale. Per il reticolo secondario (art. 14, commi 5, 6 e 7) il Comune, o i Comuni interessati in forma associata, possono procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno che dovranno essere rispettate nelle elaborazioni. Tali elaborazioni dovranno essere svolte secondo le modalità indicate all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA, saranno successivamente oggetto di confronto e

MB/lb_vf

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it

valutazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile e quindi dovranno essere comunicate a questa Autorità che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del distretto. Nel caso specifico per il Comune di Montale la cartografia della pericolosità riportata negli studi redatti dall'Amministrazione risulta non coerente con la pericolosità da alluvione definita nel PGRA, in quanto non è stata richiesta da parte della stessa Amministrazione la modifica del quadro conoscitivo del PGRA a seguito degli studi sul reticolo secondario (Fosso della Badia e Fosso dei Mulini). Tale procedura di aggiornamento del quadro conoscitivo dovrà essere attivata secondo quanto specificato sopra.

Il PGRA contiene fra i suoi elaborati la mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione: fra le misure di protezione è compreso l'intervento "Cassa di laminazione sul Fosso della Badia". A tale proposito si fa presente che, ai sensi della Disciplina di Piano, art. 14 comma 8, le modifiche alle mappe da alluvione connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal PGRA sono valutate da questa Autorità, sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata relativa all'intervento. A seguito del collaudo le cartografie sono approvate da questa Autorità. Non è possibile pertanto prevedere, in questa fase, gli effetti dell'attuazione dell'intervento strutturale sulla perimetrazione della pericolosità da alluvione in quanto è ancora in corso la Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della progettazione definitiva.

Nella definizione delle previsioni urbanistiche le Amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA, con particolare riferimento al Capo II, Sezione I "Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino". Si fa inoltre presente che parte del territorio comunale ricade in bacini con propensione al verificarsi di eventi estremi e concentrati (flashflood) con pericolosità molto elevata. In tali aree si richiamano gli indirizzi di cui all'art. 19 delle norme di PGRA, con particolare riferimento al punto 2, commi a), b), c).

Piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico (approvato con DPCM 5 novembre 1999), con la cartografia degli interventi aggiornata in sede di approvazione del PGRA. Le aree destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idraulico del Piano di bacino, Stralcio Rischio idraulico (norma 2 e 3 DPCM 5/11/1999) risultano soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. L'esclusione dal vincolo di inedificabilità è prevista, purché non determini un incremento del rischio, o di esposizione allo stesso, ai sensi dei casi riportati nella norma 2 e 3.

Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico "(PAI), per la pericolosità e il rischio da frana. Il PAI (DPCM 06.05.2005) mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana nel bacino. Il PAI "frane" è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante, e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti. La normativa ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i. impone la coerenza tra strumento urbanistico e PAI, pertanto nel caso di difformità tra quadro conoscitivo dello strumento urbanistico e quadro conoscitivo del PAI, è necessario attivare il procedimento di adeguamento previsto agli artt. 27 e 32 delle Norme di PAI. Il quadro conoscitivo derivante dall'eventuale aggiornamento è oggetto di istruttoria da parte di questa Autorità e successiva approvazione in sede con atto del Segretario Generale. Nel caso non vi siano difformità a livello di quadro conoscitivo, il Comune è tenuto al recepimento della cartografia della pericolosità da frana del PAI e al rispetto delle rispettive norme.

Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG). Il PdG, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017, rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Ap-

MB/lb_vf

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055-267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosestentrionale.it


pennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati, né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico (PBI). Il PBI, approvato con DPCM 2 febbraio 2015, fornisce il quadro conoscitivo quantitativo di riferimento per corpi idrici superficiali e sotterranei e disciplina i prelievi idrici, costituendo esso stesso misura del PdG di cui sopra. Con riferimento alla pianificazione urbanistica, il PBI (art. 7, comma 5) precisa che gli strumenti di governo del territorio non possono prevedere nuovi insediamenti che si approvvigionano direttamente da corpi idrici sotterranei a deficit di bilancio; negli altri casi si richiede una valutazione preventiva della sostenibilità del fabbisogno.

Si porgono cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi



MB/lb_vf

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Oggetto: Comune di Montale – Adozione del Piano Operativo di cui alla DCC n. 49 del 28/06/2018 Contributo tecnico ai sensi dell'art. 53 della LR 65/2014.

Al Responsabile del Procedimento
Comune di Montale

Alla Provincia di Pistoia

e p.c. Alla Direzione Generale Urbanistica e Politiche
Abitative – Al settore Pianificazione

SEDE

Nello spirito di collaborazione ed al fine di contribuire al miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonchè per l'efficacia dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, si trasmette il contributo redatto dal settore Pianificazione del Territorio.

CONTRIBUTO

Il Comune di Montale è dotato di Piano Strutturale la cui Variante Generale è stata approvata con DCC n. 16 del 04/04/2014 ai sensi della LR 1/2005. E' inoltre dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 22 del 21/04/2009.

A partire dal 27 novembre 2014, con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 65 del 15/11/2014, le varianti agli atti di governo del territorio devono rispettare il regime transitorio della legge citata. Nella fattispecie, il Comune di Montale, con DCC n. 56 del 13/05/2015, nel rispetto dell'art.228 della LR 65/14, ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo individuando il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224.

Successivamente, con DCC n. 49 del 28/06/2018, il Comune ha adottato il Piano Operativo con i contenuti di cui all'art.95 della LR 65/2014.

Si ricorda che in data 28 luglio 2018 è stata approvata la LR 41 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del DL 23 febbraio 2010 n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche all'LR 80/2015 e all'LR 65/2014" che, al momento della sua prossima entrata in vigore, dovrà essere applicata anche agli strumenti della pianificazione vigenti. Si suggerisce pertanto di confrontare i contenuti del PO adottato con le disposizioni della citata legge regionale.

Si allegano alla presente i contributi delle articolazioni regionali dei settori:

- *Settore Autorità di Gestione FEASR- sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 423920 del 10/09/2018 e prot. 400610 del 21/08/2018)*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
URBANISTICA E POLITICHE
ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

-
- *Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti (prot. 416784 del 04/09/2018 e prot. 429242 del 13/09/2018)*
 - *Settore Tutela Valorizzazione e Riqualificazione del Paesaggio (prot. 442448 del 21/09/2018)*

Il Settore Pianificazione del territorio resta a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nel quadro della collaborazione istituzionale tra la strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione potranno essere contattati direttamente il responsabile PO arch. Massimo Del Bono (tel. 055/4383831; massimo.delbono@regione.toscana.it) e il funzionario per il territorio arch. Roberta Medde (tel. 055/4385082; roberta.medde@regione.toscana.it).

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

RM



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti"

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 24/07/2018

Numero AOOGR/373855

Oggetto: L.R. 65/2014 del 10/11/2014 – Comune di Montale – Adozione del Piano Operativo di cui alla DCC n. 49 del 28/06/2018. Richiesta contributi tecnici. **Trasmissione integrazione contributo di settore componente atmosfera.**

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, vista la recente approvazione del PRQA, con la presente si integra il contributo precedentemente fornito con nota prot. n. AOOGR/416784/N 060025 del 04/09/2018 per quanto attiene la componente atmosfera.

COMPONENTE ATMOSFERA

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obbiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione,

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Renata Laura Caselli

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 13/09/2018

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti"

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 24/07/2018

Numero AOOGR/373855

Oggetto: L.R. 65/2014 del 10/11/2014 – Comune di Montale – Adozione del Piano Operativo di cui alla DCC n. 49 del 28/06/2018. Richiesta contributi tecnici. **Trasmissione contributo di settore.**

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

1. *costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂);*
2. *quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO₂ del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;

- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 “Burden sharing”): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. “diritto al sole”: illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano essere adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. *Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.

Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Montale ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Centro;
- le provincie di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012 hanno approvato il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (avviso di approvazione con Delibera GRT n. 486 del 25.06.2016).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del piano interprovinciale suddetto;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si ricorda altresì che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);
- dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Montale, sono segnalate alcune aree, di seguito riassunte (per il dettaglio si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link:

<https://sira.arpad.toscana.it/sira/sisbon.html>):

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Costruzioni Fratelli Esposito Via Montalese 454-526	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Distributore AGIP Via Montalese 440 Via Montalese 440	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Consorzio di bonifica - Contaminazione argini Torrente Ficarello Via Montalese località Bagnolo	DLgs 152/06 Art.245	CHIUSO
Discarica Dell'inceneritore Torrente Agna	PRB 384/99-escluso (sito che necessita di memoria storica)	CHIUSO

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Inceneritore e discarica ceneri e scorie (Nuovo procedimento) Via Tobagi, 16	-----	ATTIVO
Discarica Podere Andreini	PRB 384/99-escluso (sito che necessita di memoria storica)	CHIUSO
Discarica Via Tobagi	PRB 384/99-escluso (sito che necessita di memoria storica)	CHIUSO
Dife Spa Via Alfieri, 90/92,	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
EX Ovattificio	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Area EX Superlana AREA RU5 Via G. Parini	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Meridiana Immobiliare srl- EX Carbonizzo Tempesti Via Gramsci- Loc. Fognano	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Sversamento idrocarburi Torrente Agna - Via Gramsci EX Stabilimento Tempesti	DLgs 152/06 Art.245	ATTIVO
DIFE srl - Sversamento liquido tubazioni impianto Via Alfieri 90/92	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Incidente stradale Via Garibaldi	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
DIFE Srl - sversamento acque meteoriche a seguito eventi atmosferici Via Alfieri 90/92	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Ladurner impianti Srl - sversamento materiali vari in cantiere ristrutturazione termovalorizzatore Via W. Tobagi 16	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO

La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si precisa che il Comune di Montale ha aree a rischio ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la necessità di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 5 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
i Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
 - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
 - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Renata Laura Caselli

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it



Al Comune di Montale
c.a. RdP Geom. Riccardo Vivona

Oggetto: Controllo ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011-
Deposito n. 22/18 del 21/06/2018 – Piano Operativo

Comunicazione ai sensi art. 9 comma 2 - Richiesta integrazioni

Si comunica che, a seguito dell'esame degli elaborati del piano in oggetto, questo Ufficio ha riscontrato la necessità di subordinare l'esito del controllo, ai sensi dell'art.9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011, alle seguenti integrazioni e chiarimenti relativi alle tematiche di carattere idraulico.

- a) Le condizioni di fattibilità idraulica delle previsioni devono necessariamente essere riconsiderate alla luce della recente emanazione della L.R. 41/2018 in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo al 01/08/2018.
- b) In attuazione dell'art.14 della L.R. 41/2018, occorre individuare su apposita cartografia le aree presidiate da sistemi arginali, come definite al punto s) dell'art.2 della legge medesima.
- c) Da un confronto fra la carta di pericolosità allegata alla Variante n.1 al PS, utilizzata per definire la fattibilità, e la carta di pericolosità del PGRA, approvato successivamente, emergono alcune differenze in senso "non cautelativo". Per questo motivo è necessario, nelle more della omogeneizzazione del quadro conoscitivo e fermo restando quanto già espresso all'art. 141 comma 2 delle NTA:
 - o verificare puntualmente, per gli interventi con maggior incidenza sul territorio e per le aree di trasformazione, se sussista tale differenza, ed in caso positivo riconsiderare la fattibilità degli interventi;
 - o rimarcare nelle NTA, per tutti gli altri interventi, che tale verifica andrà effettuata in sede di progettazione dell'intervento diretto.
- d) Occorre verificare puntualmente, per gli interventi con maggior incidenza sul territorio e per le aree di trasformazione, la presenza di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/12 e DGR 1357/17, ed in caso positivo verificare la fattibilità degli interventi sia in relazione al rispetto delle distanze dal corso d'acqua, che in relazione alla pericolosità idraulica da essi determinata.
- e) In merito alla prescrizione di fattibilità relativa alla conservazione del reticolo idraulico esistente, attualmente applicata alle sole fattibilità 2 e 4.1, si ritiene necessario venga estesa anche alle altre classi ed in sostanza a tutto il territorio.
- f) In relazione anche a quanto richiesto al punto precedente, si ritiene opportuno riorganizzare l'apparato normativo in modo da rendere più evidenti le prescrizioni generali valide per tutto il territorio, indipendentemente dalla classe di fattibilità. Tali prescrizioni saranno da esplicitare o da richiamare anche nelle schede di fattibilità.
- g) In riferimento all'*Analisi idraulica in merito ai benefici della cassa di espansione sul Fosso della Badia*, a firma Ing. Galardini, la trattazione risulta eccessivamente sintetica. Occorre fornire uno studio che, analizzando sia lo scenario trentennale che duecentennale, abbia le caratteristiche ed i contenuti di cui all'Allegato 3 del PGRA.



- h) In riferimento agli interventi sul T.Agna funzionali alla realizzazione dell'area di trasformazione ATSS5, si evidenzia che essi non furono, per motivi non imputabili a questo Settore, verificati in sede di istruttoria di Regolamento Urbanistico.

A tal proposito si riporta quanto contenuto nella comunicazione di esito del controllo dello stesso RU, inviati con nota prot. 100874 del 14/04/2009:

tenuto conto che lo studio idraulico a firma dell'Ing. Settesoldi a supporto del recupero dell'area RU2 Fognano è stato depositato (in versione digitale) solo in data 08/04/09, e considerata la ristrettezza dei tempi istruttori richiesti dal Comune di Montale per consentire l'approvazione del Regolamento Urbanistico, di concerto con l'Ing. Barzagli, si rimanda l'approfondimento istruttorio di tale studio e delle conseguenti condizioni di fattibilità dell'intervento ad una successiva fase attuativa, prescrivendo fin da ora che sia dimostrato che gli interventi di messa in sicurezza proposti non comportino trasferimento a valle del rischio idraulico, oppure ove ricorresse tale condizione, si prescrive l'adozione di provvedimenti compensativi ad integrazione/modifica delle condizioni di fattibilità.

Ciò premesso, essendo tale studio del 2006, occorre in ogni caso aggiornarlo alla luce della evoluzione dei modelli di analisi e di calcolo, delle eventuali modifiche geometriche delle sezioni, dell'aggiornamento dei dati pluviometrici di ingresso (Linee Segnatrici Possibilità Pluviometrica). Infine, in relazione alle competenze e procedure relative alla realizzazione di opere idrauliche, si evidenzia quanto disposto agli articoli 3bis e 24 comma 2 della L.R. 80/2015.

- i) In relazione alla presenza di ampi tratti di corso d'acqua tombati all'interno dell'area edificata, occorre segnalare che essi possono rappresentare una criticità sia sotto il profilo idraulico, sia in relazione alla loro stabilità ed efficienza nel tempo.
Occorre pertanto, anche ai fini di protezione civile ed in relazione alle nuove disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 41/18, che il comune predisponga un programma di ispezione e di manutenzione atto a garantire il regolare deflusso delle acque e la buona conservazione delle strutture.
- j) In relazione alla presenza di guadi sui corsi d'acqua, che in taluni casi danno luogo ad esondazioni mappate anche sulla carta della pericolosità, tenuto conto dei contatti intercorsi al fine della risoluzione delle criticità, si chiede di dar conto delle determinazioni assunte sia in merito alla previsione di viabilità alternative/attraversamenti, sia in relazione a misure di protezione civile.

.....

Questo Settore rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito alle richieste effettuate.

Si ricorda che ai sensi dell'art.9 comma 2 del DPGR 53/R/11, i tempi per il controllo delle integrazioni sono pari a 30 gg a partire dalla data del loro ricevimento.

Cordiali saluti,

il Dirigente Ing. Marco Masi

il Sostituto Ing. Gennarino Costabile

Responsabile del Procedimento: Geol. Andrea Salvadori

Istruttori:

Geol. Andrea Reggiannini (tel. 055 4387938, mail: andrea.reggiannini@regione.toscana.it)

Ing. Ilaria Chiti



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

All'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pistoia

e p.c. Al Comune di Montale (PT)

Oggetto: Piano Operativo del Comune di Montale (art. 95, L.R.T. n. 65/2014) - Procedura di Valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. n. 30/2015 e D.P.R. 357/1997. Adozione ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014. Richiesta di parere ai fini della Valutazione di Incidenza.

Con riferimento al procedimento in oggetto, si informa che il Comune di Montale con D.C.C. n. 49 del 28 giugno 2018 ha adottato il Piano Operativo Comunale, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014, e successivamente ha richiesto a questo Settore, con nota prot. 427963 del 12/9/2018, di esprimersi in merito alla Valutazione di incidenza poiché l'atto di pianificazione comunale interessa parzialmente il sito della rete Natura 2000 denominato ZSC IT5130009 "Tre Limentre – Reno".

Verificato che tale sito della Rete Natura 2000 ricade parzialmente all'interno della Riserva Naturale Statale "Acquerino", gestita da codesto Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità, si chiede di voler esprimere un parere, ai sensi dell'art. 87, comma 11 della L.R. 30/2015 nonché ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997, in merito alla valutazione di incidenza. A tal proposito, si informa che la documentazione è consultabile all'indirizzo del Comune: www.comune.montale.pt.it, oppure direttamente: http://www.comune.montale.pt.it/allegati/egolamenti/ru4/variante_n4_documenti_scaricabili2.pdf.

Si fa presente che il Settore scrivente, dovrà esprimersi con proprio provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmessa con la nota sopra richiamata, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015 e s.m.i.

Cordiali saluti.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)



AL COMUNE DI MONTALE (PT)

p.c. Settore Pianificazione del territorio
ca. Arch. Marco Carletti

Oggetto: Piano Operativo del Comune di Montale (art. 95, L.R.T. n. 65/2014) - Valutazione d'incidenza nell'ambito del procedimento di VAS – art. 87, l.r. 30/2015. ZSC Tre Limentre - Reno IT5130009

Rif: risposta alla nota del Comune di Montale (prot. n. 427963 del 12/9/18).

Richiamata la normativa di riferimento:

- le Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009, che individuano il miglioramento dell'ambiente come obiettivo essenziale di interesse generale;
 - il D.P.R. n. 357/97, che riconosce i Chiroteri e la massima parte degli Anfibi come specie rigorosamente protette, indipendentemente dalla loro localizzazione all'interno o all'esterno di aree naturali protette;
 - il D.lgs. n. 152/06, e in particolare i principi di prevenzione del danno ambientale e di sviluppo sostenibile;
 - la L. n. 157/92, che individua - indipendentemente dalla loro localizzazione all'interno o all'esterno di aree naturali protette - le specie di uccelli particolarmente protette, tra le quali molte ad ampia apertura alare, e quindi a maggior rischio di elettrocuzione;
 - la l.r. n. 65/14 e in particolare l'art. 3 c. 2 lett. b);
 - la l.r. 30/15 e in particolare:
 - l'art. 5 che include le aree di collegamento ecologico funzionale nel Sistema regionale della biodiversità in quanto assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette, ai sensi dell'art. 7;
 - all'art. 75 c. 2 che specifica che gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento;
 - la D.C.R. n. 37/15 che approva l'integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico. In particolare l' *"Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi"* rappresentata dalla Carta della Rete Ecologica regionale, che individua la rete delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui alla l.r. n. 30/15;
 - la D.C.R. n. 10/15 di approvazione della Strategia regionale per la biodiversità, che nell' all. B.1.9 indica per la salvaguardia e il recupero delle caratteristiche ecologiche dei corsi idrici (target 4), i seguenti obiettivi a breve termine (entro il 2020):
 - migliorare la compatibilità ambientale della gestione idraulica mediante la realizzazione di interventi di mitigazione degli elementi di interruzione del *continuum* fluviale;
 - ridurre i processi di frammentazione e artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle pertinenze fluviali, mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione e ricostituzione degli habitat ripariali;
 - il controllo/riduzione delle specie alloctone invasive negli habitat ripariali.
- La stessa Strategia regionale, in linea con quella nazionale, imputa alle invasioni di specie alloctone, anche animali, una considerevole perdita di biodiversità a scala regionale;
- le linee guida o rapporti ISPRA per :



- la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e per la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi;
- la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna;
- la tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari;
- la pubblicazione dell'Autorità di bacino dell'Arno *Ricostruire reti ecologiche nelle pianure*.

Visto che il Piano Operativo prevede l'adeguamento alla normativa sovraordinata, nonché una serie di previsioni urbanistiche volte a riqualificare le aree abbandonate da precedenti insediamenti, nonché a individuare aree edificabili per delocalizzare attività incongrue col contesto urbanistico oltre che per rispondere a esigenze di sviluppo demografico e adeguare la dotazione di servizi pubblici (ampliamento cimitero, verde pubblico, parcheggi pubblici, piste ciclabili, strade, ecc).

Dato atto che nel territorio comunale ricade una piccola porzione della ZSC Tre Limentre - Reno IT5130009, e che le previsioni urbanistiche del Piano Operativo non interessano direttamente né tale porzione territoriale, né altre aree naturali protette di cui alla l.r. 30/15.

Si evidenzia che La *Carta della Rete Ecologica Regionale del Piano Paesaggistico Regionale* (Invariante II *I caratteri ecosistemici dei paesaggi*) individua alcuni ambiti fluviali che potrebbero interferire con le nuove previsioni urbanistiche, quali i torrenti Settola, Agna e Bure, nonché i fossi Casa al Bosco e della Badia, appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla l.r. 79/2012 e alla D.C.R.T. n. 101/2016, che costituiscono *corridoi fluviali* nell'ambito della rete ecologica degli *ecosistemi palustri e fluviali*. Tali corsi idrici risultano spesso inseriti all'interno di aree critiche per processi di artificializzazione oltre che all'interno, o in prossimità, di tratti di corridoi ecologici fluviali da riqualificare ecologicamente.

Si ritiene pertanto che il Piano Operativo non abbia diretta incidenza sulla rete Natura 2000 e sul patrimonio naturale territoriale regionale in generale, nella misura in cui :

1. sia salvaguardato e/o migliorato il valore ecologico dei tratti fluviali sopracitati, situati in prossimità delle aree interessate dalle previsioni urbanistiche, nonché delle relative fasce di pertinenza fluviale. In tal senso, si evidenzia che occorre evitare tutti quegli interventi che possono comportare:

- un aggravamento della situazione esistente in termini di artificializzazione dei corsi idrici oltre che delle fasce ripariali;
- l'ulteriore diffusione di specie legnose invasive negli ambiti fluviali;
- l'impiego di specie vegetali invasive nelle aree a verde pubblico.

2. sia adeguata la disciplina normativa inserendo alcune misure a tutela dei Chiroteri che spesso trovano rifugio presso gli edifici abbandonati, anche tramite accorgimenti volti ad individuare rifugi alternativi per evitare il possibile disturbo arrecato a causa dei lavori inerenti il recupero degli edifici.

3. siano salvaguardate le seguenti aree connotate da un alto valore ecologico, come di seguito precisato:

- a) la nuova viabilità prevista in prossimità al torrente Settola dovrà prevedere:
- accorgimenti atti a consentire il passaggio della fauna protetta mediante la realizzazione di adeguati sottopassi faunistici;
 - dissuasori ottici catarifrangenti al fine di prevenire schiacciamenti e investimenti di fauna protetta;
 - preferibilmente e laddove possibile, scoline laterali inerbite e tombini che offrano vie di fuga alla piccola fauna protetta.



b) la nuova cassa di espansione lungo il f. della Badia, nonché le eventuali aree di compensazione idraulica, dovranno assumere anche una valenza naturalistica, conservando la funzione di verde (pubblico o privato) ed evitando l'introduzione di ulteriori urbanizzazioni.

In ultimo, si segnala che:

- la norma di cui all'art. 127 c. 3 delle NTA (*Gli interventi edilizi per la realizzazione di annessi e manufatti agricoli e gli interventi edilizi che non comportano incrementi volumetrici non sono assoggettati a VINCA*) richiede un adeguamento alle norme regionali sopracitate e in particolare alla DGR n. 119/18 "L.R. 30/2015: *modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana*";
- eventuali future azioni di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuove realizzazioni di tratti di linee aeree elettriche ad AT o MT, da disciplinare nelle norme del Piano, dovranno essere subordinate all'adeguamento degli stessi tratti alle sopra citate linee guida ISPRA.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)